



RISOLUZIONE OIV-CST 431-2011

PRINCIPI GENERALI DEL PROTOCOLLO OIV SUL CALCOLO DEI GAS SERRA PER IL SETTORE VITIVINICOLO

L'ASSEMBLEA GENERALE

Su proposta del Comitato Scientifico e Tecnico, preso atto dei lavori del gruppo ad hoc "Bilancio del biossido di carbonio" nonché del parere della Commissione I "Viticoltura", della Commissione II "Enologia" e della Commissione III "Economia e Diritto"

PRESO ATTO DELLA RISOLUZIONE AGE 1/2008 di adozione del Piano Strategico 2009-2012 dell'OIV, che prevede un'azione di sviluppo atta a sviluppare una metodologia per il calcolo dei gas serra nell'industria vitivinicola

PRESO ATTO della necessità urgente di sviluppare un sistema internazionale e armonizzato per il calcolo delle emissioni di gas serra (in equivalenti di biossido di carbonio) specifico per il settore vitivinicolo, come richiesto dalla risoluzione OIV 425/2010

DECIDE di individuare i principi generali di un protocollo internazionale di calcolo dei gas serra per il settore vitivinicolo, adattabili in relazione alle specifiche situazioni di ciascun paese

DECIDE che è indispensabile completare questi principi generali con gli elementi allegati da sviluppare in una fase successiva nel quadro dell'OIV, per permettere di completare l'applicazione

DECIDE che le modalità di comunicazione dei risultati del protocollo internazionale per il calcolo dei gas serra per il settore vitivinicolo verranno stabilite negli allegati

PROPONE di pubblicare i Principi Generali inerenti al Protocollo OIV di calcolo dei gas serra e sollecita/incoraggia gli Stati membri e l'industria vitivinicola a contribuire all'elaborazione di questi allegati e di migliorare questo protocollo

CHIEDE un resoconto su tale valutazione, con l'intenzione di rivedere e pubblicare una versione aggiornata se necessario

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

PRINCIPI GENERALI DI PROTOCOLLO OIV DEL CALCOLO DEI GAS SERRA (GHGAP) PER IL SETTORE VITIVINICOLO

INTRODUZIONE

I cambiamenti climatici sono stati riconosciuti come una delle maggiori sfide che le nazioni, i governi, le imprese e i cittadini dovranno affrontare nel corso dei prossimi decenni.

Le azioni passate e presenti, tra cui l'emissione di anidride carbonica (CO₂) e di altri gas serra (GHG), dovute ad attività umane avranno un impatto sulle condizioni climatiche globali del futuro.

Sono necessarie iniziative internazionali, nazionali e regionali al fine di mitigare la concentrazione di gas serra nell'atmosfera. Tali iniziative si basano su quantificazioni, indagini e stesura di relazioni, nonché sulla verifica delle emissioni di gas serra al fine di facilitarne la riduzione.

In un tale contesto, l'OIV ha sviluppato il GHGAP (Green House Gas Accounting Protocol – Protocollo di calcolo dei gas serra), che fungerà da strumento per la definizione dei principi per il calcolo delle emissioni e il sequestro dei gas serra, espressi in CO₂ equivalente, nel settore vitivinicolo.

Il GHGAP dell'OIV è basato sull'“International Wine Carbon Protocol”, nell'ambito delle norme ISO 14040, 14044 e 14064 e delle corrispondenti normative nazionali e internazionali.

Il GHGAP dell'OIV integra le suddette normative internazionali con le specifiche proprie del settore vitivinicolo.

Il GHGAP dell'OIV è composto di due elementi:

- Protocollo di impresa (EP)

Il Protocollo di impresa è principalmente progettato come strumento di impresa per l'industria internazionale della vite e del vino in conformità con le vigenti normative e pratiche internazionali per Calcolo dei gas serra.

L'EP può essere suddiviso in 2 componenti:

- o Emissioni dirette. Il loro studio sarà condotto come una valutazione business-to-business. L'impresa è responsabile per le emissioni primarie di GHG, per tutte le emissioni sulle quali esercita il controllo completo.
- o Emissioni indirette. Il loro studio sarà condotto tenendo conto della dipendenza, di una sola impresa, sulle attività di un'altra impresa. Tutte le emissioni derivanti da attività che non sono direttamente sotto il controllo dell'impresa ma sulle quali l'impresa esercita un controllo indiretto e dalle quali dipende la sua normale attività, sono considerate emissioni indirette.

L'EP è destinato a portare un beneficio alle organizzazioni, alle imprese e ad altri soggetti interessati nel settore vitivinicolo fornendo un metodo chiaro e coerente per la valutazione completa delle emissioni di GHG associate alle attività d'impresa delle aziende vitivinicole.

- Protocollo di Prodotto (PP)

Il Protocollo di prodotto fornisce una guida generale sulle emissioni significative associate ai singoli prodotti del settore vitivinicolo. Aiuta altresì a definire il livello delle emissioni di carbonio prodotte nella misura necessaria a soddisfare i requisiti delle normative internazionali per l'analisi del ciclo vitale.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Il PP deve essere inteso come una valutazione business-to-consumer (dal produttore al consumatore) che includa tutte le emissioni derivanti dal ciclo vitale completo del prodotto.

Il PP è inteso come beneficio per le organizzazioni, le imprese e gli altri soggetti interessati del settore vitivinicolo giacché fornisce un metodo chiaro e coerente per la valutazione delle emissioni di GHG associate all'intero ciclo vitale del prodotto finale.

Il PP è uno strumento normalmente usato dal produttore e dalle imprese per comunicare le informazioni riguardanti le emissioni e i sequestri di GHG associate al ciclo vitale di un prodotto, ovverosia al suo contenuto di CO₂ (carbon footprint).

TERMINI E DEFINIZIONI

I termini e le definizioni applicati nel GHGAP dell'OIV sono gli stessi standard riportati nelle normative internazionali di riferimento (principalmente le serie ISO Standard 14000).

Gas serra (GHG)

I GHG sono costituenti gassosi dell'atmosfera, di origine naturale e antropica, che assorbono e riemettono radiazioni a specifiche lunghezze d'onda entro lo spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole.

I gas serra contemplati nel GHGAP dell'OIV sono i sei gas serra considerati nel Protocollo di Kyoto (anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆)).

La valutazione delle emissioni di GHG include i gas elencati nei rapporti IPCC.

Negli allegati è riportato un elenco dei GHG riconosciuti.

Anidride carbonica equivalente (CO₂e)

Unità per confrontare il forcing radiativo di un GHG con l'anidride carbonica.

L'anidride carbonica equivalente è calcolata moltiplicando la massa di un determinato GHG per il suo potenziale di riscaldamento globale.

Potenziale di riscaldamento globale

Fattore che descrive l'impatto del forcing radiativo di un'unità di massa di un determinato GHG rispetto ad un equivalente.

I potenziali di riscaldamento globale considerati sono quelli pubblicati nella 4a Relazione di valutazione del Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico.

Prodotto

Nell'ambito del GHGAP dell'OIV il prodotto è definito come il bene nella forma in cui è venduto al consumatore finale.

Le merci vitivinicole considerate sono:

- Uva
Uva fresca o passa per consumo umano.
L'unità funzionale è 1 kg.
- Vino o vino speciale

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

Vino o vino speciale, come definito nel Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche dell'OIV, incluso il suo contenitore finale (bottiglie di vetro, Bag In Box, PET...) e il singolo imballaggio.

L'unità funzionale è 0,75 l.

Ciclo vitale del prodotto

Il ciclo vitale del prodotto vitivinicolo si riferisce alle seguenti fasi:

- Filiera di produzione delle uve
- Processo di vinificazione
- Distribuzione e vendita al dettaglio
- Fase di fine vita (smaltimento e riciclaggio del contenitore).

Unità funzionale

L'unità funzionale è la quantità di base del prodotto, in termini della quale si esprime il bilancio di GHG o il contenuto di CO₂ (carbon footprint).

Bilancio dei Gas Serra o Carbon Footprint (CF)

Somma ponderata del peso delle emissioni di gas serra e dei sequestri di gas serra di un processo, un sistema di processi o un sistema di prodotti, espresso in CO₂ equivalenti.

La valutazione di tutte le emissioni e di tutti i sequestri di GHG che copre l'intero ciclo di vita del prodotto è anche nota come business-to-consumer o "dalla culla alla tomba".

Materiali di consumo

I materiali di consumo includono olio lubrificante, utensili e altri input a consumo rapido di ciascun processo. I combustibili e l'energia non sono considerati materiali di consumo. I materiali di consumo esauribili differiscono dai beni strumentali poiché hanno un'attesa di vita non superiore a un anno o necessitano di essere reintegrati al massimo con cadenza annuale.

Input (Fattori produttivi)

Un input è un prodotto, materiale o flusso di energia che entra in un'unità di processo.

Compensazione

Un investimento monetario in un progetto o altra attività che abbatta le emissioni di gas serra (GHG) o elimina l'anidride carbonica dall'atmosfera e che è usato per compensare le emissioni di GHG derivanti dalle attività dell'impresa o dalla produzione di un prodotto. Le compensazioni possono essere acquistate da parte di un individuo o di un'impresa nel mercato della compensazione volontaria (o all'interno di uno schema di scambi commerciali), una compensazione di anidride carbonica in genere è rappresentata da una tonnellata di CO₂-e.¹

¹ Environment Protection Authority Victoria. 02-09-2008. Richiamato in data 28 - 08 - 2010: "Un investimento di denaro in un progetto o altra attività che abbatta le emissioni di gas serra (GHG) o sequestra il carbonio dall'atmosfera, che è usato per compensare le emissioni di GHG derivanti dalle proprie attività. Le compensazioni possono essere acquistate da parte di un individuo o di un'impresa sul mercato volontario (o nell'ambito di uno schema commerciale); una compensazione di anidride carbonica è in genere rappresentata da una tonnellata di CO₂-e."

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Limiti primari e secondari

Per limiti primari s'intendono tutte le attività per le quali l'impresa è direttamente responsabile o le attività di produzione e smaltimento che non sono sotto il diretto controllo dell'impresa ma sulle quali l'impresa esercita un controllo indiretto e dalle quali dipende la normale attività dell'impresa.

Per limiti secondari si intendono le attività per le quali l'impresa non può essere ritenuta responsabile, che avvengono al di fuori dei confini diretti dell'impresa, ma dalle quali dipende la normale attività dell'impresa.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

I.1. Ambito di applicazione	II.1. Fasi
<p>L'EP prenderà in considerazione il bilancio dei gas serra (in CO₂ equivalenti) all'interno dell'azienda. Ogni emissione o sequestro dei GHG che risulti da un'attività dell'impresa deve essere elencata, analizzata e conteggiata.</p> <p>Al fine di delineare le fonti di emissione dirette e indirette e contribuire allo sviluppo di politiche riguardanti le emissioni e agli obiettivi di business, il GHGAP dell'OIV ha delineato tre ambiti:</p> <p>1. <u>Ambito 1 – emissioni dirette di gas serra</u></p> <p>Le emissioni dirette di gas serra, o emissioni di ambito 1, sono quelle derivanti da entità di proprietà dell'impresa o sotto il suo diretto controllo. Questo "controllo" significa che la società ha il potere di influenzare direttamente le emissioni di gas serra dell'attività.</p> <p>Per l'industria vitivinicola, tra gli esempi tipici di emissioni di Ambito 1 si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso locale di carburanti (per es. trattori, carrelli elevatori, ecc.). - Smaltimento dei rifiuti in loco (digestione anaerobica o incenerimento). - Ricariche di gas per sistemi di raffreddamento (refrigerazione, condizionatori, ecc.). - CO₂ usata per il processo di vinificazione (ghiaccio secco, vasche a tenuta stagna, flussaggio delle tubazioni). - Emissioni legate alla produzione di uve o mosto acquistati o quando, per contratto, l'azienda vinicola controlla direttamente il sistema di produzione delle uve o del mosto acquistati. - Emissioni di N₂O e CH₄ risultanti dalla concimazione azotata del suolo. 	<p>Il PP prenderà in considerazione il bilancio dei GHG in relazione alla produzione di un bene vitivinicolo. Il PP è basato direttamente sul Product <i>Life Cycle</i> (Ciclo di Vita del Prodotto) e delle relative emissioni e sequestri.</p> <p>Il ciclo di vita dei prodotti vitivinicoli si riferisce e può essere classificato nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione di uve - Lavorazione del vino - Distribuzione e vendita al dettaglio - Fase di fine-vita (riguardante lo smaltimento e il riciclaggio) <p>Nel calcolo del bilancio di gas serra o delle emissioni di anidride carbonica di un prodotto utilizzando il PP devono essere calcolate tutte le emissioni e tutti i sequestri relativi ad ognuna delle quattro fasi di cui sopra.</p> <p>La fase di consumo non viene presa in considerazione nel PP a causa del suo irrilevante impatto.</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

La maggior parte delle emissioni di CO₂ di Ambito 1 è in genere caratterizzata dall'uso di carburanti.

2. Ambito 2 – Servizio energetico acquistato

Molte imprese si basano fortemente sull'energia elettrica. Le emissioni che possono risultare dalla produzione di elettricità negli impianti di cui l'impresa non è titolare sono considerate emissioni di Ambito 2. Queste sono considerate emissioni indirette poiché avvengono in impianti di proprietà di imprese terze, generalmente centrali elettriche. L'ambito 2 include anche emissioni generate da vapore o calore acquistato, ma ciò non è considerato importante per l'industria vitivinicola.

L'elettricità acquistata è separata dalle altre emissioni indirette di gas serra poiché si ritiene che la produzione di elettricità contribuisca in modo significativo al riscaldamento globale. Per molte organizzazioni l'elettricità acquistata è il maggior componente delle emissioni di gas serra e un componente necessario delle strategie di gestione dei gas serra.

3. Ambito 3 – emissioni di gas serra indirette

Per l'industria vitivinicola, le emissioni che rientrano nell'Ambito 3 sono emissioni che avvengono come conseguenza della produzione di un prodotto vitivinicolo finito e vendibile, emesse da dispositivi o impianti di proprietà di una impresa terza o controllati dalla stessa, ma sulle quali l'impresa esercita un controllo indiretto. Per definizione la classificazione di Ambito 3 dipende dai limiti operativi o di proprietà. Ad esempio, se un'azienda possiede una vendemmiatrice e la usa per la vendemmia dell'uva, le emissioni generate dal motore della vendemmiatrice saranno classificate nell'Ambito 1. Se l'azienda non possiede una vendemmiatrice e invece per la vendemmia utilizza personale esterno, o affitta o prende in leasing la macchina, allora le emissioni saranno classificate nell'Ambito 3.

L'ambito 3 per esempio comprende emissioni da attività che sono

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

Parte I: Protocollo d'Impresa (EP)	Parte II: Protocollo di Prodotto(PP)
------------------------------------	--------------------------------------

<p>parte essenziale del processo dell'impresa, ma sono fornite da altre imprese.</p> <p>Come regola generale, le emissioni di Ambito 3 devono essere incluse in funzioni della disponibilità di dati.</p> <p>Nel calcolo del bilancio GHG o impronta di CO₂ di un prodotto usando il documento EP, l'Ambito 1, l'Ambito 2 e l'Ambito 3 sono incluse nel conteggio.</p>	
---	--

<u>I.2. Limiti</u>	<u>II.2 Limiti</u>
<p>I limiti per l'EP si basano sull'approccio busines-to-business.</p> <p>Si distinguono due limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Limiti primari</u> <p>Tutte le emissioni classificate come Ambito di applicazione 1 o 2 sono incluse all'interno dei limiti primari dell'EP.</p> <p>La definizione di impresa o business è ampia. Comprende un'ampia varietà di strutture organizzative, dai grossi conglomerati multinazionali alle piccole organizzazioni a conduzione familiare. La definizione di limite primario prende in considerazione l'identificazione delle emissioni e il sequestro dei GHG (gas ad effetto serra) associati alle attività dell'impresa. Il limite primario definisce i limiti tra emissioni dirette ed emissioni indirette.</p> <p>Nell'ambito dell'approccio di "controllo", un'impresa è responsabile delle emissioni di gas serra primarie sulle quali ha un totale controllo. Per quanto riguarda l'industria vitivinicola, si presume</p>	<p>I limiti definiti dal PP si basano sul Ciclo di Vita (Life Cycle) del prodotto (dal produttore al consumatore o "dalla culla alla tomba").</p> <p>Il ciclo di vita di un prodotto comprende tutti i processi produttivi e i servizi associati al prodotto nel corso della sua vita utile, dall'estrazione delle materie prime, passando per la produzione dei materiali utilizzati nella realizzazione del prodotto, l'utilizzo del prodotto, fino al riciclaggio e/o definitivo smaltimento di alcuni dei suoi componenti.</p> <p>Il ciclo di vita del prodotto vitivinicolo si riferisce alle seguenti fasi: produzione dell'uva, processo di vinificazione, distribuzione e vendita al dettaglio e fase di fine vita (smaltimento e riciclaggio dei contenitori).</p> <p>Devono essere incluse tutte le emissioni direttamente collegate al processo di produzione o al ciclo di vita del prodotto</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Segretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

che il "controllo" si riferisca al controllo operativo e assicuri che l'impresa in questione sia in grado di modificare il proprio comportamento in termini di emissioni. Un'impresa con un totale controllo operativo gode dell'esclusiva autorità di introdurre modifiche in termini di politica, tecnologia e procedure operative, con la possibilità di ridurre le emissioni totali.

Secondo l'approccio di 'controllo', tutte le attività che non sono sotto il diretto controllo dell'impresa ma sulle quali l'impresa esercita un controllo indiretto e dalle quali l'impresa dipende per la sua normale attività sono anch'esse comprese nei limiti primari e classificate come emissioni di ambito 3. Esempi di tali emissioni sono:

- Viaggi di affari
- Carburante o energia impiegati per macchine a noleggio (vendemmiatrici, imbottigliatrici, ..)
- Carburante o energia impiegate da contoterzisti in operazioni in vigneto

Nel definire i limiti di sistema dai limiti primari di un'impresa vitivinicola, si deve prestare particolare attenzione al fine di evitare un doppio conteggio delle emissioni o delle soppressioni con quelle di altre aziende.

È necessario un approccio globale, allo scopo di evitare il conteggio doppio di emissioni o sequestri di gas serra di Ambito 1 insieme ad altre imprese.

– Limiti secondari

Secondo l'approccio di "controllo", nei limiti secondari sono comprese tutte le attività che non sono sotto il controllo dell'impresa, ma da cui la stessa dipende per la sua normale attività.

vitivinicolo.

Esempi di emissioni incluse nel settore vitivinicolo:

- Carburanti e energia usati (anche da macchinari non di proprietà) nelle operazioni nei vigneti (per es. vendemmia, trattamenti alle viti, ecc.)
- Carburanti ed energia usati (anche da macchinari non di proprietà) nella vinificazione e nell'elaborazione (per es. l'imbottigliamento, ecc.)
- Carburante ed energia usati nel trasporto del prodotto
- Produzione di input
- Smaltimento dei rifiuti

Le emissioni riguardanti i viaggi di affari non sono incluse nel PP poiché non sono direttamente collegate con il ciclo di vita del vino o dell'uva.

Anche se entro i limiti del ciclo vitale del vino, la fase di consumo non viene presa in considerazione nel PP a causa del suo irrilevante impatto.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

Esempi di queste emissioni sono:

- Infrastrutture (maggiori dettagli al punto I.6)
- Acquisto di materiali di consumo (maggiori dettagli al punto I.7)
- Rifiuti (maggiori dettagli al punto I.9)

Secondo l'approccio di 'controllo', le imprese vitivinicole sono solo responsabili per le emissioni che sono incluse nei limiti primari.

Le emissioni classificate nei limiti secondari saranno calcolate nel caso in cui le imprese valutino le emissioni totali di GHG relative alle loro attività.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

<u>I.3. Ipotesi</u>	<u>II.3. Ipotesi</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo del carbonio a breve termine (biogenico) diverso da quello della vite Il ciclo a breve termine include lo scambio rapido di carbonio tra piante e animali mediante la respirazione e la fotosintesi, nonché attraverso lo scambio gassoso tra gli oceani e l'atmosfera. Come regola generale, il ciclo del carbonio a breve termine (diverso da quello della vite) è escluso dal protocollo di conteggio dell'OIV e solo il ciclo di carbonio a breve termine della vite è incluso nell'EP. Le emissioni di CO₂ che derivano direttamente dalla combustione o dalla degradazione di biomasse sono considerate parte del ciclo a breve termine del carbonio. Questo include legna da ardere e altre biomasse usate come combustibili. Se il sequestro di carbonio nella biomassa è preso in conto, le emissioni di carbonio relative all'uso e alla degradazione di quella biomassa deve essere incluso. • Ciclo del carbonio a breve e a lungo termine della vite (biogenico) Il ciclo del carbonio a lungo termine nella vite include la ritenzione del carbonio nella crescita semipermanente del vigneto (radici e strutture lignee) Il ciclo del carbonio a breve termine nella vite si estende nell'industria vitivinicola a includere la fermentazione, le emissioni di CO₂ dalle acque reflue e dai siti di interrimento e il sequestro in strutture non permanenti e fonti all'interno del vigneto. Le emissioni di CO₂ che avvengono come conseguenza della combustione o della degradazione di biomasse sono considerate parte del ciclo del carbonio a breve termine della vite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo del carbonio a breve termine (biogenico) diverso da quello della vite Il ciclo a breve termine include lo scambio rapido del carbonio tra piante e animali mediante la respirazione e la fotosintesi, nonché attraverso lo scambio gassoso tra gli oceani e l'atmosfera. Come regola generale, il ciclo del carbonio a breve termine (diverso da quello della vite) è escluso dal protocollo di conteggio dell'OIV e solo il ciclo di carbonio a breve termine della vite è incluso nel PP. Le emissioni di CO₂ che derivano direttamente dalla combustione di biomasse sono considerate parte del ciclo del carbonio a breve termine. Ciò comprende la legna da ardere e altre biomasse usate come combustibili. Se il sequestro di carbonio nella biomassa è preso in conto, le emissioni di carbonio relative all'uso e alla degradazione di quella biomassa deve essere incluso. • Ciclo del carbonio a breve e a lungo termine della vite (biogenico) Il ciclo del carbonio a lungo termine nella vite include la ritenzione del carbonio nella crescita semipermanente del vigneto (radici e strutture lignee). Il ciclo del carbonio a breve termine nella vite si estende all'industria vitivinicola per includere la fermentazione, le emissioni di CO₂ dallo smaltimento delle acque reflue e dai siti di interrimento e il sequestro in strutture non permanenti e fonti all'interno del vigneto. Le emissioni di CO₂ che avvengono come conseguenza della combustione o della degradazione di biomasse sono considerate parte del ciclo del carbonio a breve termine della vite.

*Esemplare certificato conforme
 Montpellier, il 28 ottobre 2011
 Il Direttore Generale dell'OIV
 Segretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

È ben nota l'importanza del ruolo giocato dall'agricoltura in generale e dalla viticoltura in particolare nel bilancio globale dei GHG. È per questa ragione che tutto il ciclo del carbonio (a breve e a lungo termine) all'interno del vigneto è incluso nell'EP. Le fonti e gli sequestri di emissioni di seguito riportate sono incluse:

- Emissioni e sequestri di parti di un ciclo del carbonio a lungo termine:
 - Sequestro del carbonio all'interno di strutture semipermanenti dei vigneti (radici e strutture lignee)
- Emissioni e sequestri di parti di un ciclo del carbonio a breve termine:
 - Crescita non permanente del vigneto;
 - Accrescimento dell'uva;
 - Fermentazione;
 - Emissioni e sequestri di carbonio dalla biodegradazione delle strutture delle viti nel terreno;
 - Emissioni di gas serra derivanti dallo smaltimento aerobico dei rifiuti solidi e liquidi di origine vitivinicola;
 - Emissioni di gas serra dalla combustione o gassificazione di carburanti da biomasse.

Gli allegati indicheranno le valori stimati da usare nel calcolo del ciclo di carbonio della vite.

• **Altri gas serra (tutte le piante inclusa la vite)**

Le emissioni di altri gas ad effetto serra provenienti dalla combustione e degradazione di biomasse sono incluse nel protocollo. Questo significa che la generazione di metano all'interno del sistema dei rifiuti (come nel caso di discariche senza il recupero dei gas) è parte del protocollo.

Se il sequestro di carbonio nella biomassa è preso in conto, le emissioni degli altri GHG relativi all'uso e alla degradazione di

È ben nota l'importanza del ruolo giocato dall'agricoltura in generale e dalla viticoltura in particolare nel bilancio globale dei GHG. È per questa ragione che tutto il ciclo del carbonio (a breve e a lungo termine) all'interno del vigneto è incluso nel PP. Le fonti e gli sequestri di emissioni di seguito riportati sono inclusi:

- Emissioni e sequestri parti di un ciclo del carbonio a lungo termine:
 - Sequestro del carbonio all'interno di strutture semipermanenti di vigneti (radici e strutture lignee)
- Emissioni e sequestri parti di un ciclo del carbonio a breve termine:
 - Crescita non permanente del vigneto;
 - Accrescimento dell'uva;
 - Fermentazione;
 - Emissioni e sequestri del carbonio dalla biodegradazione delle strutture di viti nel terreno;
 - Emissioni di gas serra dallo smaltimento aerobico dei rifiuti solidi e liquidi di origine vitivinicola;
 - Emissioni di gas serra dalla combustione o gassificazione di carburanti da biomasse.

Gli allegati definiscono le valori stimati da usare nel calcolo del ciclo di carbonio della vite.

• **Altri gas serra (tutte le piante inclusa la vite)**

Le emissioni di altri gas ad effetto serra provenienti dalla combustione e degradazione di biomasse sono incluse nel protocollo. Questo significa che la generazione di metano all'interno del sistema dei rifiuti (come nel caso di discariche senza il recupero dei gas) è parte del protocollo.

Se il sequestro di carbonio nella biomassa è preso in conto, le emissioni degli altri GHG relativi all'uso e alla degradazione di quella biomassa devono essere inclusi.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

quella biomassa devono essere inclusi.

- **Cambiamenti nella destinazione d'uso dei terreni**

In conformità con quanto stabilito dalle normative internazionali, le emissioni di GHG derivanti da cambiamenti diretti nella destinazione d'uso dei terreni (conversione a vigneto) saranno valutate e le emissioni di GHG derivanti dal diretto cambiamento nella destinazione d'uso del terreno saranno incluse nella valutazione delle emissioni di GHG dell'impresa.

Le emissioni di GHG derivanti direttamente da un cambiamento nella destinazione d'uso del terreno saranno valutate in conformità alle relative sezioni delle Linee Guida dell'IPCC per l'Inventario Nazionale dei Gas Serra (Paragrafo 2).

La valutazione dell'impatto derivato dalla modifica del cambiamento della destinazione d'uso del terreno includerà tutti i cambiamenti diretti nell'uso del terreno avvenuti nei 20 anni precedenti alla valutazione svolta in base al GHGAP dell'OIV.

Le emissioni totali di GHG derivanti dal diretto cambiamento della destinazione d'uso del terreno (conversione a vigneti) saranno incluse nelle emissioni di GHG dell'impresa.

Per ogni anno, nei 20 anni seguenti al cambiamento della destinazione d'uso del terreno, un ventesimo (5%) delle emissioni totali derivanti dal cambiamento della destinazione d'uso del terreno saranno incluse nelle emissioni di GHG dell'impresa.

Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare per calcolare l'impatto dei cambiamenti nella destinazione d'uso dei terreni.

- **Regola dell'1% delle emissioni**

I componenti che contribuiscono per una percentuale inferiore all'1% alle emissioni totali (in CO₂e) possono essere esclusi dai calcoli, tuttavia tali emissioni devono essere stimate e incluse se possibile nel rapporto sulle emissioni.

È possibile escludere alcune emissioni o procedure di isolamento quando si applica tale regola, ma tali esclusioni devono essere

- **Cambiamenti nella destinazione d'uso dei terreni**

In conformità con quanto stabilito dalle normative internazionali, le emissioni di GHG derivanti da cambiamenti diretti nella destinazione d'uso dei terreni saranno valutate per qualsiasi input al ciclo di vita di un prodotto originato da attività agricole e le emissioni di GHG derivanti dal diretto cambiamento nella destinazione d'uso del terreno saranno incluse nella valutazione delle emissioni di GHG del prodotto.

Le emissioni di GHG derivanti direttamente da un diverso uso del terreno saranno valutate in conformità alle relative sezioni delle Linee Guida dell'IPCC per l'Inventario Nazionale dei Gas Serra (Paragrafo 2).

La valutazione dell'impatto della modifica di destinazione d'uso del terreno includerà tutti i cambiamenti diretti nella destinazione d'uso del terreno avvenuti nei 20 anni precedenti alla valutazione svolta in base al GHGAP dell'OIV.

Le emissioni totali di GHG derivanti dal diretto cambiamento dell'uso del terreno (conversione a vigneti) saranno incluse nelle emissioni di GHG dell'impresa.

Per ogni anno, per i 20 anni seguenti al cambiamento della destinazione d'uso del terreno, un ventesimo (5%) delle emissioni totali derivanti dal cambiamento dell'uso del terreno saranno incluse nelle emissioni di GHG dell'impresa.

Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare per calcolare l'impatto dei cambiamenti nella destinazione d'uso dei terreni.

- **Regola dell'1% delle emissioni**

I componenti che contribuiscono per una percentuale inferiore all'1% al totale delle emissioni (in CO₂e) possono essere esclusi dai calcoli, tuttavia tali emissioni devono essere stimate e incluse se possibile nel rapporto sulle emissioni.

È possibile escludere alcune emissioni o procedure di isolamento quando si applica tale regola, ma tali esclusioni devono essere spiegate e giustificate nei dettagli.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

spiegate e giustificate nei dettagli.

- **Compensazione**

Il meccanismo di compensazione delle emissioni di GHG, come definito nel presente documento, che include, ma non solo, gli schemi di compensazione volontaria o i meccanismi riconosciuti a livello nazionale o internazionale, non sarà usato in nessun momento nel calcolo dell'EP allo scopo di richiedere la riduzione delle emissioni associate alle attività dell'impresa.

La comunicazione della compensazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'EP

- **Pertinenza e accuratezza dei dati**

È possibile che altre emissioni o procedure di isolamento siano elencate ma escluse dal calcolo a causa di una mancata conoscenza o assenza di dati. Tali esclusioni devono essere spiegate e giustificate nei dettagli.

- **Compensazione**

Il meccanismo di compensazione delle emissioni di GHG, come definito nel presente documento, che include, ma non solo, gli schemi di compensazione volontaria o i meccanismi di compensazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale, non sarà usato in nessun momento del ciclo di vita del prodotto allo scopo di richiedere la riduzione delle emissioni associate allo stesso.

- **Pertinenza e accuratezza dei dati**

È possibile escludere altre emissioni o procedure di isolamento dal calcolo a causa di una mancata conoscenza o assenza di dati. Tali esclusioni devono essere spiegate e giustificate nei dettagli.

- **Disponibilità dei dati**

L'agente finale nella catena di fornitura, il rivenditore al dettaglio, è incaricato della compilazione delle informazioni. Tutti gli agenti della catena di fornitura produrranno e comunicheranno i dati rilevanti sull'emissione.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

I.4. SEQUESTRO DEL CARBONIO	II.4. SEQUESTRO DEL CARBONIO
<p>Come regola generale e in conformità con quanto previsto dalle normative internazionali, per i prodotti che contengono carbonio di origine biogenica, l'impatto del sequestro del carbonio sarà incluso nella valutazione delle emissioni di GHG dell'impresa dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prodotto non sia per consumo umano o animale (ovvero, non sia né cibo né mangime); b) il materiale contenente il carbonio biogenico sia ottenuto o: <ul style="list-style-type: none"> i. da un input risultato da azioni umane che ne causano la formazione allo scopo di usarlo come input in un processo (per es. silvicoltura gestita); oppure ii. da un input riutilizzato o riciclato che contenga materiale di cui si dimostri la conformità con il precedente punto (i). <p>La valutazione dell'impatto delle procedure di isolamento dei GHG sarà l'impatto CO₂e delle emissioni di GHG nel periodo dei 20 anni seguenti alla formazione del prodotto.</p> <p>Qualora la CO₂ atmosferica sia assorbita da un prodotto, l'impatto di questo sequestro di carbonio sarà incluso nella valutazione delle emissioni per un periodo di valutazione di 20 anni.</p> <p>Nel settore vitivinicolo, la CO₂ atmosferica può essere conservata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vigneto <p>È ben noto l'importante ruolo giocato dall'agricoltura in generale e dalla viticoltura in particolare nel bilancio globale dei GHG. A causa di ciò, tutto il ciclo del carbonio (a breve e a lungo termine) all'interno del vigneto è incluso nell'EP.</p> <p>La permanenza relativamente lunga delle viti nei vigneti (in</p>	<p>Come regola generale e in conformità con quanto previsto dalle normative internazionali, per i prodotti che contengono carbonio di origine biogenica, l'impatto del sequestro del carbonio sarà incluso nella valutazione delle emissioni di GHG del prodotto dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prodotto non sia per consumo umano o animale (ovvero, non sia né cibo né mangime); b) il materiale contenente il carbonio biogenico sia ottenuto o: <ul style="list-style-type: none"> i. da un input che sia risultato di azioni umane che ne causano la formazione allo scopo di usarlo come input in un processo (per es. silvicoltura gestita); oppure ii. da un input riutilizzato o riciclato che contenga materiale di cui si dimostri la conformità al precedente punto (i). <p>La valutazione dell'impatto delle procedure di isolamento dei GHG sarà l'impatto CO₂e delle emissioni di GHG nel periodo dei 20 anni seguenti alla formazione del prodotto.</p> <p>In caso la CO₂ atmosferica sia assorbita da un prodotto, l'impatto di questo sequestro del carbonio sarà incluso nella valutazione delle emissioni per un periodo di valutazione di 20 anni.</p> <p>Nel settore vitivinicolo, la CO₂ atmosferica può essere assorbita in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vigneto <p>È ben noto l'importante ruolo giocato dall'agricoltura in generale e dalla viticoltura in particolare nel bilancio globale dei GHG. A causa di ciò, tutto il ciclo del carbonio (a breve e a lungo termine) all'interno del vigneto è incluso nel PP.</p> <p>La permanenza relativamente lunga delle viti nei vigneti (in media più di 25 anni) svolge un ruolo importante nel sequestro</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

media più di 25 anni) svolge un ruolo importante nel sequestro del carbonio in queste piante. Questo ruolo di stoccaggio è amplificato quando si consideri la presenza quasi permanente negli anni del vigneto in un territorio. La quantità di CO₂ immobilizzata nelle strutture permanenti della vite (tronco e radici), può essere calcolata considerando che, per ciascuno dei 20 anni dopo i quali l'impresa estirpa il vigneto, un ventesimo (5%) delle emissioni totali dal cambiamento della destinazione del suolo deve essere inclusa nelle emissioni di GHG dell'impresa. Nel caso di reimpianto di vigneto su suolo in precedenza adibito a vigneto per il quale l'immobilizzazione del carbonio è stata già calcolata, il nuovo vigneto non beneficerà del calcolo di questa immobilizzazione.

- **Inerbimento del vigneto**

L'inerbimento del suolo del vigneto è considerato, solo in teoria, parte del ciclo del carbonio a breve termine ed è riconosciuto il suo ruolo nel calcolo del ciclo globale del carbonio nel suolo. A causa di ciò, il conteggio dei suoi effetti è incluso nel calcolo del ciclo del carbonio nel terreno.

- **Foreste**

Le foreste di produzione sono un importante sink di sequestro del carbonio e sono incluse nel ciclo del carbonio a lungo termine. Sarà incluso nell'EP solo il sequestro del carbonio in foreste di proprietà o gestite dall'impresa, nelle condizioni definite negli allegati.

- **Terreno**

Il terreno gioca un ruolo importante nel ciclo del carbonio, sia come fonte sia come sink di sequestro per il carbonio. Vi è una considerevole incertezza riguardo all'impatto delle diverse tecniche nei sistemi agricoli, è necessario sviluppare ulteriori

del carbonio in queste piante.

- **Inerbimento del vigneto**

L'inerbimento del suolo del vigneto è considerato, solo in teoria, parte del ciclo del carbonio a breve termine ed è riconosciuto il suo ruolo nel calcolo del ciclo globale del carbonio nel suolo. A causa di ciò, il conteggio dei suoi effetti è incluso nel calcolo del ciclo del carbonio nel terreno.

- **Foreste**

Le foreste di produzione sono un importante sink di sequestro del carbonio e sono incluse nel ciclo del carbonio a lungo termine. Tuttavia, poiché le foreste non sono direttamente collegate al processo di elaborazione e produzione vitivinicola, il sequestro del carbonio non sarà incluso nel PP. Per esempio solo le prime file di alberi saranno considerate parte del PP qualora svolgano una funzione di protezione del vigneto dal vento.

- **Terreno**

Il terreno gioca un ruolo importante nel ciclo della CO₂, sia come fonte sia come sink di sequestro per la CO₂; poiché vi è una considerevole incertezza riguardo all'impatto delle diverse tecniche nei sistemi agricoli, sono necessarie ulteriori conoscenze. L'influenza delle pratiche di viticoltura nell'equilibrio del contenuto di CO₂ del suolo è ben nota.

Gli allegati presentano i valori stimati dei dati dell'equilibrio globale delle emissioni e del sequestro del carbonio nel sistema del terreno.

Questi valori stimati dei dati considerano le pratiche di vitivinicoltura, compreso l'uso di antiparassitari e fertilizzanti, nonché l'influenza dell'uso di colture di copertura.

Nel settore vitivinicolo, la CO₂ atmosferica può essere assorbita in prodotti, input, beni strumentali o infrastrutture come:

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Segretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

studi.

L'influenza delle pratiche di viticoltura nell'equilibrio del contenuto di carbonio del suolo è ben nota.

Gli allegati presentano i valori stimati dei dati dell'equilibrio globale delle emissioni e del sequestro del carbonio nel sistema del terreno.

Questi valori stimati dei dati considerano le pratiche di vitivinicoltura, compreso l'uso di antiparassitari e fertilizzanti, nonché l'influenza dell'uso di colture di copertura.

Nel settore vitivinicolo, la CO₂ atmosferica può essere assorbita in prodotti, input, beni strumentali o infrastrutture come:

- Botti di rovere

Le botti di rovere possono rappresentare uno dei maggiori beni strumentali in un'impresa vitivinicola e il loro uso ha un impatto importante sulla conservazione sostenibile del bosco di querce. A causa di questo ruolo importante, quando si applica l'EP si può considerare il carbonio immagazzinato nelle botti di rovere. Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare nel calcolo del contributo apportato dalle botti di rovere.

- Strutture di sostegno in legno dei vigneti (verticali e orizzontali)

La procedura di sequestro della CO₂ atmosferica nei tutori di legno dei vigneti può essere inclusa nel calcolo tenendo sempre in considerazione il suo contributo relativo al bilancio globale dei GHG dell'impresa.

Tuttavia, se l'equilibrio dei gas serra della produzione di tutori di legno è incluso nel conteggio, il sequestro del carbonio deve essere preso in considerazione.

- Infrastrutture di legno

La procedura di sequestro della CO₂ atmosferica in strutture di legno può essere esclusa dal conteggio a causa del suo contributo relativamente basso al bilancio globale di GHG

- Botti di rovere

Le botti di rovere possono rappresentare uno dei maggiori beni strumentali in un'impresa vitivinicola e il loro uso ha un impatto importante sulla conservazione sostenibile del bosco di querce. A causa di questo importante ruolo, quando si applica il PP si può considerare il carbonio immagazzinato nelle botti di rovere. Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare nel calcolo del contributo apportato dalle botti di rovere.

- Strutture di sostegno in legno dei vigneti (verticali e orizzontali)

La procedura di sequestro della CO₂ atmosferica nei tutori di legno dei vigneti può essere inclusa nel calcolo tenendo sempre in considerazione il suo contributo relativo al bilancio globale dei GHG del prodotto.

Tuttavia, se l'equilibrio dei gas serra della produzione di tutori di legno è incluso nel conteggio, il sequestro del carbonio deve essere preso in considerazione.

- Infrastrutture di legno

La procedura di sequestro della CO₂ atmosferica in strutture di legno può essere esclusa dal conteggio a causa del suo contributo relativamente basso al bilancio globale di GHG del prodotto.

- Sequestro delle emissioni di CO₂ durante la fermentazione.

Nell'industria vitivinicola dovrebbe essere incluso nel calcolo l'effetto positivo dell'eventuale sforzo di sequestrare le emissioni di carbonio durante la fermentazione.

- Tappi in sughero

I tappi in sughero rappresentano una specificità del settore vitivinicolo e il loro utilizzo ha un impatto importante nella conservazione sostenibile delle foreste. A causa di questo ruolo importante, il bilancio del carbonio dei dispositivi di chiusura in sughero può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del PP.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

dell'impresa.

- Sequestro delle emissioni di carbonio durante la fermentazione.

Nell'industria vitivinicola dovrebbe essere incluso nel calcolo l'effetto positivo dell'eventuale sforzo di sequestrare le emissioni di carbonio durante la fermentazione.

- Tappi in sughero

I tappi in sughero rappresentano una specificità del settore vitivinicolo e il loro utilizzo ha un impatto importante nella conservazione sostenibile delle foreste. A causa di questo ruolo importante, il bilancio del carbonio dei dispositivi di chiusura in sughero può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'EP.

Per il calcolo delle emissioni di gas serra legate ai tappi in sughero naturale, il sistema di produzione di sughero dovrebbe essere considerato da un approccio olistico.

I dati definitivi delle emissioni di gas serra dovuti alla produzione di sughero devono considerare la gestione della foresta che ne deriva e il suo effetto "carbon sink" (sequestro del carbonio).

Per il calcolo delle emissioni di gas serra legate ai tappi in sughero naturale, il sistema di produzione di sughero dovrebbe essere considerato da un approccio olistico.

I dati definitivi delle emissioni di gas serra dovuti alla produzione di sughero devono considerare la gestione della foresta che ne deriva e il suo effetto "carbon sink" (sequestro del carbonio).

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

I.5 ENERGIA	II.5 ENERGIA
<p>La generazione di energia elettrica è considerata un'attività che contribuisce in modo significativo al riscaldamento globale e molte imprese sono fortemente dipendenti dall'energia elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le emissioni riguardanti l'energia possono essere classificate come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Servizio energetico acquistato <p>I dati riguardanti il carburante e l'energia includeranno la quantità di energia utilizzata e il fattore di emissione medio dell'input energetico sulla base della fonte energetica impiegata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generazione di elettricità in sito <p>Se l'elettricità e/o il riscaldamento sono generati e utilizzati in sito, il fattore di emissione dovrà considerare la dimensione ridotta del sistema di trasmissione e le perdite corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulla base dell'origine della generazione energetica, le emissioni sono classificate come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni da fonti fossili <p>Tutte le emissioni di gas serra che derivano da fonti di combustibili fossili sono incluse nel Protocollo di Impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni da biomasse e biocarburanti <p>Le emissioni derivanti dall'utilizzo di biomasse includeranno le emissioni di gas serra dovute alla produzione del carburante e, quando la biomassa non proviene dalla vigna (ed è inclusa nel ciclo del carbonio della vigna), escluderanno le emissioni di carbonio derivanti dai componenti carbonio di carattere biogenico del biocarburante.</p> <p>Le emissioni derivanti dalla produzione e dal trasporto del biocarburante saranno incluse sia che la produzione avvenga sul sito sia che avvenga sotto il controllo dell'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni dovute a combustione di metano dai rifiuti <p>Non si verificherà alcuna emissione di gas serra, nel caso in cui il metano bruciato derivi da componenti biogenici dei rifiuti.</p>	<p>La generazione di energia elettrica è considerata un'attività che contribuisce in modo significativo al riscaldamento globale e molte aziende sono fortemente dipendenti dall'energia elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le emissioni riguardanti l'energia possono essere classificate come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione servizio energetico <p>I dati riguardanti il carburante e l'energia includeranno la quantità di energia utilizzata e il fattore di emissione medio dell'input energetico sulla base della fonte energetica impiegata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generazione di elettricità in sito <p>Se l'elettricità e/o il riscaldamento sono generati e utilizzati in sito, il fattore di emissione dovrà considerare la dimensione ridotta del sistema di trasmissione e le perdite corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulla base dell'origine della generazione energetica, le emissioni sono classificate come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni da fonti fossili <p>Tutte le emissioni di gas serra che derivano da fonti di combustibili fossili sono incluse nel Protocollo di Impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni da biomasse e biocarburanti <p>Le emissioni derivanti dall'utilizzo di biomasse includeranno le emissioni di gas serra dovute alla produzione del carburante e, quando la biomassa non proviene dalla vigna (ed è inclusa nel ciclo del carbonio della vigna), escluderanno le emissioni di carbonio derivanti dai componenti carbonio di carattere biogenico del biocarburante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni dovute a combustione di metano dai rifiuti <p>Non si verificherà alcuna emissione di gas serra, nel caso in cui il metano bruciato derivi da componenti biogenici dei rifiuti.</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Segretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

I.6 ELEMENTI INFRASTRUTTURALI E DI CAPITALE

Secondo l'approccio di 'controllo', le infrastrutture e in generale i beni strumentali sono inclusi nel limite secondario quando apportano un contributo consistente. I lavori di riparazione e di manutenzione delle infrastrutture e dei beni strumentali sono inclusi nei limiti secondari.

In una lista incompleta di beni strumentali specifici del settore vitivinicolo, si possono trovare:

- Trattori
- Fili delle strutture di allevamento della vitei
- Vendemmiatrici
- Vasche di metallo
- Tubazioni
- Pompe
- Dispositivi per la vinificazione (presse, filtri, linea di imbottigliamento, ecc.)
- Carrelli elevatori

- **Botti di rovere**

Le botti di rovere possono rappresentare uno dei più importanti beni strumentali in un'impresa vitivinicola e il loro uso ha un impatto importante nella conservazione sostenibile del bosco di querce.

A causa del ruolo importante di questo bene strumentale nel settore vitivinicolo, possono essere considerate le emissioni e la rimozione dei gas serra relativi al loro trasporto e uso quando si calcola il bilancio GHG di un'impresa che applica l'EP.

Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare nel calcolo del contributo apportato dalle botti di rovere.

II. 6 ELEMENTI INFRASTRUTTURALI E DI CAPITALE

A causa del carattere di permanenza duratura delle infrastrutture del settore vitivinicolo, come le strade e gli edifici (cantine, magazzini, ecc.) e il loro conseguente esiguo contributo al bilancio del carbonio dell'impresa, esse dovrebbero in generale essere escluse dal Protocollo del Prodotto.

Per la stessa ragione in generale le emissioni di GHG relative alla produzione di un bene strumentale sono escluse dal PP. Solo le emissioni che derivano dal loro uso (energia consumata) saranno elencate e conteggiate.

I beni strumentali che contengono carbonio integrato, come le vasche di metallo, i trattori, i carrelli elevatori, le tubazioni, i tutori dei vigneti, i fili delle strutture di allevamento della vite e le linee di imbottigliamento, sono esclusi dal conteggio.

Sono anche esclusi dal Protocollo i lavori di riparazione e di manutenzione dei beni strumentali.

In una lista incompleta di beni strumentali specifici del settore vitivinicolo ed esclusi dal conteggio PP, si possono trovare:

- Trattori
- Fili delle strutture di allevamento della vitei
- Tutori dei vigneti (se non inclusi nello stock di carbonio)
- Vendemmiatrici
- Vasche di metallo
- Tubazioni
- Pompe
- Dispositivi per la vinificazione (presse, filtri, linea di imbottigliamento, ecc.)
- Carrelli elevatori

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

- **Botti di rovere**

Le botti di rovere possono rappresentare uno dei più importanti beni strumentali in un'impresa vitivinicola e il loro uso ha un impatto importante nella conservazione sostenibile del bosco di querce.

A causa del ruolo importante di questo bene strumentale nel settore vitivinicolo, possono essere considerate le emissioni e la rimozione dei gas serra relativi al loro trasporto e uso quando si calcola il bilancio GHG di un'impresa che applica l'EP.

Gli allegati stabiliscono i valori stimati da utilizzare nel calcolo del contributo apportato dalle botti di rovere.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

I.7 INPUT	II.7. INPUT
<p>In linea generale, tutti gli input (fattori produttivi) sono inclusi nei limiti secondari.</p> <p>Quando si analizzano le emissioni di GHG relative a ciascun input, l'EP stabilisce che tutte le emissioni che sono avvenute dal punto in cui l'input è posto sotto il controllo dell'impresa, compresi lo stoccaggio e l'uso (energia consumata e altre), dovranno essere incluse come emissione di ambito 1 (se sotto diretto controllo) o ambito 3 (se sotto controllo indiretto) all'interno dei limiti primari.</p> <p>Le emissioni di GHG riguardanti la produzione di input sono incluse nei limiti secondari, quando il processo di produzione è svolto fuori dai confini dell'impresa.</p> <p>Al fine di essere consapevoli dell'importanza dell'inclusione di ciascun input, le imprese dovranno prestare la massima attenzione e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicare la regola dell'1% delle emissioni - Analizzare l'esistenza di dati significativi riguardanti la produzione. <p>Quando si decide un'esclusione, quest'ultima dovrà essere giustificata.</p> <p>Un elenco non completo di input specifici del settore vitivinicolo include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fertilizzanti - Prodotti fitosanitari - Acqua per irrigazione - Lieviti e batteri - Coadiuvanti enologici - Additivi per vino - Ricariche di gas per sistemi di raffreddamento (refrigerazione, condizionatori, ecc.). 	<p>In linea generale, tutti gli input (fattori produttivi) sono inclusi nel PP.</p> <p>Quando si analizzano le emissioni relative a ciascun input, si dovranno conteggiare le seguenti emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni dovute alla produzione - Emissioni dovute al trasporto dal punto di acquisto fino al luogo di utilizzo - Emissioni dovute al sequestro e all'utilizzo (energia consumata e altro) - Emissioni riguardanti il fine vita dell'input. <p>Al fine di essere consapevoli dell'importanza dell'inclusione di ciascun input, le imprese dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicare la regola dell'1% delle emissioni e - Analizzare l'esistenza di dati significativi riguardanti la produzione. <p>Quando si decide un'esclusione, quest'ultima dovrà essere giustificata.</p> <p>Un elenco non completo di input specifici del settore vitivinicolo include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fertilizzanti - Prodotti fitosanitari - Acqua per irrigazione - Lieviti e batteri - Coadiuvanti enologici - Additivi per vino - Ricariche di gas per sistemi di raffreddamento (refrigerazione, condizionatori, ecc.). - Bottiglie e contenitori: <ul style="list-style-type: none"> o Vetro o PET

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

- Bottiglie e contenitori:
 - o Vetro
 - o PET
 - o Tetra Pack
 - o Lattine di alluminio
 - o Buste per il vino
- Dispositivi di chiusura
 - o Tappi a vite di alluminio
 - o Sughero naturale
 - o Sughero agglomerato
 - o Fermi di vetro
 - o Sugheri sintetici
- Etichette
- Imballaggi
- Prodotti di legno (pallet)
- Film plastici
- Carta per brochures, poster, pubblicazioni, etc.

Per il calcolo delle emissioni di gas serra legate ai tappi in sughero naturale, il sistema di produzione di sughero dovrebbe essere considerato da un approccio olistico.

I dati definitivi delle emissioni di gas serra dovuti alla produzione di sughero devono considerare la gestione della foresta che ne deriva e il suo effetto "carbon sink" (sequestro del carbonio).

- o Tetra Pack
- o Lattine di alluminio
- o Buste per il vino
- Dispositivi di chiusura
 - o Tappi a vite di alluminio
 - o Sughero naturale
 - o Sughero agglomerato
 - o Fermi di vetro
 - o Sugheri sintetici
- Etichette
- Imballaggi
- Prodotti di legno (pallet)
- Film plastici
- Carta per brochures, poster, pubblicazioni, etc.

Nel conteggiare le emissioni di GHG riguardanti i dispositivi di chiusura in sughero naturale, i sistemi di produzione del sughero dovrebbero essere considerati con un approccio olistico. Le cifre finali delle emissioni di GHG dovute alla produzione di sughero dovrebbero considerare i boschi da cui proviene e il loro effetto "carbon sink" (sequestro del carbonio).

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

<u>I.8 TRASPORTO</u>	<u>II.8. TRASPORTO</u>
<p>Il trasporto di persone o merci contribuisce in modo significativo all'impatto complessivo dell'impresa.</p> <p>In linea generale, tutti i movimenti all'interno dei confini dell'impresa sono inclusi nel Protocollo d'Impresa.</p> <p>Si dovranno sviluppare due modelli separati relativi alla quantità di carburante consumato, oppure alla distanza percorsa.</p> <p>I trasporti possono essere classificati in due categorie:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>I.8.1. Movimentazione del prodotto</u></p> <p>Le emissioni di GHG derivanti dal trasporto dei prodotti includono le emissioni derivanti dai trasporti associati ai singoli processi, come la movimentazione di tutti i fattori produttivi, dei prodotti e dei co-prodotti nell'ambito dei confini dell'impresa.</p> <p>Nell'industria vitivinicola, è possibile distinguere e conteggiare le varie origini delle emissioni riguardanti le attività di trasporto dei beni:</p> <p style="padding-left: 80px;">I.8.1.1 Attività di trasporto durante il processo di vinificazione</p> <p>Ad esempio, si conteggeranno, considerando l'approccio di 'controllo', tutte le emissioni generate dalle attrezzature mobili, di proprietà o meno dell'impresa, per il trasporto di input e prodotti all'interno dei confini dell'impresa.</p> <p style="padding-left: 80px;">I.8.1.2 Trasporto del vino dalla cantina al cliente o al consumatore</p> <p>Riguardo all'EP, il limite di controllo aziendale definirà il limite dell'inclusione delle emissioni.</p> <p>In linea generale, il punto di arrivo finale è il dettagliante o il deposito fiscale. Nel caso di vendita di vino via Internet, si includeranno il trasporto/spedizione del vino fino al consumatore.</p> <p style="padding-left: 80px;">I.8.1.3. Trasporto dei rifiuti, residui o prodotti derivati (vinacce, rami potati, ecc.) in un centro di smaltimento incluso all'interno dei limiti dell'impresa</p>	<p>Il trasporto di persone o merci contribuisce in modo significativo all'impatto generale dell'impresa.</p> <p>In linea generale, la movimentazione di merci e persone è inclusa nel Protocollo del Prodotto</p> <p>Si dovranno sviluppare due modelli separati relativi alla quantità di carburante consumata, oppure alla distanza percorsa.</p> <p>I trasporti possono essere classificati in due categorie:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>II.8.1. Movimentazione del prodotto</u></p> <p>Le emissioni di GHG derivanti dal trasporto dei prodotti comprendono le emissioni derivanti dai trasporti associati ai singoli processi, come la movimentazione di tutti i fattori produttivi, dei prodotti e dei co-prodotti nell'ambito dei limiti del ciclo di vita del prodotto.</p> <p>Nell'industria vitivinicola, è possibile distinguere e conteggiare le varie origini delle emissioni relative alle attività di trasporto dei beni:</p> <p style="padding-left: 80px;">II.8.1.1 Trasporto capitali degli input dal punto di acquisto al luogo di utilizzo</p> <p style="padding-left: 80px;">II.8.1.2 Attività di trasporto durante il processo di vinificazione</p> <p>Ad esempio, le emissioni generate dalle attrezzature mobili, per il movimento degli input o dei prodotti</p> <p style="padding-left: 80px;">II.8.1.3 Trasporto del vino dalla cantina al consumatore.</p> <p>In linea generale, il punto di arrivo finale è il dettagliante o il deposito fiscale. Nel caso di vendita di vino via Internet, si includeranno il trasporto/spedizione del vino fino al consumatore.</p> <p style="padding-left: 80px;">II.8.1.4 Trasporto dei rifiuti o dei residui in un centro di smaltimento. Incluso nel PP.</p> <p style="padding-left: 80px;">II.8.1.5 Trasporto di sottoprodotti</p> <p>I trasporti a scopo di riciclaggio, come le vinacce per la</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

1.8.2. Circolazione delle persone

Riguardo alle emissioni di trasporto, non tutte saranno incluse nel protocollo. Escludendo la circolazione dei dipendenti durante il processo di vinificazione, che sarà considerata, è possibile distinguere differenti origini riguardo alle emissioni dovute al trasporto delle persone:

I.8.2.1. Lo spostamento dei dipendenti verso il luogo di lavoro all'interno dell'impresa

Escluso da EP.

Il dipendente è, di norma, libero, per legge, di vivere dove desidera ed è anche libero di scegliere il mezzo di trasporto che preferisce per raggiungere il luogo di lavoro. Queste emissioni, pertanto, non possono essere attribuite all'impresa oppure al prodotto.

- I. 8.2.2 La comunicazione delle azioni intraprese dall'impresa al fine di ridurre le emissioni di gas serra relative ai viaggi dei dipendenti sul luogo di lavoro è fuori dall'ambito di applicazione dell'EP.

I.8.2.3 Viaggi di lavoro

Inclusi nell'EP.

I viaggi di lavoro non possono essere direttamente collegati al processo di produzione vitivinicola, ma sono parte delle attività aziendali.

I.8.2.4 Trasporto del consumatore da e verso il punto di acquisto al dettaglio.

Escluso dall'EP.

distillazione o i rami potati (per compostaggio o biomasse) sono inclusi, se sono sotto la responsabilità diretta dell'impresa che ha prodotto i residui. Se così non è, sono esclusi, poiché sono parte del ciclo di un nuovo prodotto.

II.8.1.6. Trasporto a un centro di riciclaggio

Trasporto di rifiuti o residui purché il centro di riciclaggio sia incluso nel PP.

II.8.2. Circolazione delle persone

In relazione alle emissioni di trasporto, non tutte saranno incluse nel protocollo. Escludendo la circolazione dei dipendenti durante il processo di vinificazione, che sarà considerata, è possibile distinguere differenti origini delle emissioni in relazione al trasporto delle persone:

II.8.2.1. Lo spostamento dei dipendenti verso il luogo di lavoro all'interno dell'impresa

Escluso dal PP.

Il dipendente è, di norma, libero, per legge, di vivere dove desidera ed è anche libero di scegliere il mezzo di trasporto che preferisce per raggiungere il luogo di lavoro. Queste emissioni, pertanto, non possono essere attribuite al ciclo di vita del prodotto.

II.8.2.2. Viaggi di lavoro

Inclusi nell'EP, ma esclusi dal PP.

I viaggi di lavoro non possono essere direttamente collegati al processo di produzione vitivinicola, e sono, di conseguenza, esclusi dal PP.

II.8.2.3 Trasporto del consumatore da e verso il punto di acquisto al dettaglio.

Escluso dal PP.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

<u>I.9 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO E RICICLAGGIO</u>	<u>II.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO E RICICLAGGIO</u>
<p>I.9.1 <u>Smaltimento dei rifiuti</u> Le emissioni di GHG dovute al trattamento aerobico dei rifiuti, solidi e liquidi (derivanti dalla frazione carbonio biogenica dei rifiuti), sono considerate parte del ciclo della CO₂ a breve termine e sono escluse dall'EP. Le emissioni derivanti dalla frazione del carbonio biogeno della vite sono incluse nel ciclo di carbonio della vite.</p> <p>L'energia consumata durante lo smaltimento, se al di fuori dei limiti dell'impresa, è inclusa nei limiti secondari.</p> <p>I.9.2. <u>Riutilizzo diretto</u> Le emissioni riguardanti il riutilizzo dei prodotti derivati del vino, o relative ai rifiuti, sono incluse nel documento EP se entro i limiti dell'impresa.</p> <p>Nel settore vitivinicolo, esempi di riutilizzo incluso nell'EP ed entro i limiti dell'impresa, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Legno di potatura macinato per l'ammendamento del suolo ○ Preparazione e combustione di residui di legno o di vinacce per scopi energetici ○ Preparazione del compost ○ Distillazione o di vino o acquavite di vinaccia <p>I.9.3. <u>Riciclaggio</u> Le emissioni riguardanti il riciclaggio dei prodotti di scarto derivati dalla vinificazione o il riciclaggio dei rifiuti sono incluse nei limiti primari dell'EP, quando l'impresa è responsabile del riciclo.</p>	<p>II.9.1 <u>Smaltimento dei rifiuti</u> Le emissioni di GHG dovute al trattamento aerobico dei rifiuti, solidi e liquidi (derivanti dalla frazione carbonio biogenica dei rifiuti), sono considerate parti del ciclo della CO₂ a breve termine e sono escluse dal PP. Le emissioni derivanti dalla frazione carbonio biogenica della vite sono incluse come parte del ciclo del carbonio della vite.</p> <p>L'energia consumata durante lo smaltimento è inclusa nel PP.</p> <p>II.9.2 <u>Riutilizzo diretto</u> Le emissioni riguardanti il riutilizzo dei prodotti derivati del vino, o relative ai rifiuti, sono incluse nei documenti PP e dovrebbero essere integrate nel ciclo di vita del nuovo prodotto in cui è integrato come input.</p> <p>Nel settore vitivinicolo, gli esempi di riutilizzo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Legno di potatura macinato per l'ammendamento del suolo ○ Preparazione e combustione di residui di legno o di vinacce per scopi energetici ○ Preparazione del compost ○ Distillazione o di vino o acquavite di vinaccia <p>II.9.3. <u>Riciclaggio</u> Le emissioni riguardanti il riciclaggio dei prodotti di scarto derivati dalla vinificazione o il riciclaggio dei rifiuti sono incluse nel PP.</p> <p>Un caso particolare nel settore vitivinicolo è il riciclaggio delle bottiglie di vetro.</p>

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI

Se l'impresa è responsabile del riciclo delle bottiglie di vetro, le emissioni da riciclaggio devono essere attentamente studiate per la loro importanza quando applicate all'EP, solo se l'impresa è legalmente responsabile del riciclaggio.

Tenendo conto che il vetro da bottiglie può essere riciclato all'infinito, e al fine di semplificare il calcolo, le emissioni di gas serra da riciclaggio usate possono essere quelle a monte (riciclaggio prima dell'uso da parte dell'impresa).

Gli allegati presentano i valori stimati per le emissioni riguardanti il riciclaggio delle bottiglie di vetro.

Quando le bottiglie di vetro sono trattate o lavate, alle bottiglie non deve essere attribuita alcuna emissione di riciclaggio.

Al fine di evitare un conteggio doppio, e tenendo conto che il vetro da bottiglie può essere riciclato all'infinito, le emissioni di gas serra da riciclaggio sono già incluse nei dati delle emissioni derivanti dalla produzione del vetro.

Qualora tale regola non sia applicata, le emissioni da produzione di vetro sarebbero applicate due volte: la prima volta come riciclaggio del vetro (della bottiglia precedente) e la seconda volta come materiale grezzo usato nella produzione della bottiglia successiva.

Gli Allegati presentano i valori stimati per le emissioni riguardanti la produzione e il riciclaggio delle bottiglie di vetro.

*Esemplare certificato conforme
Montpellier, il 28 ottobre 2011
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI